

VERBALE DI ACCORDO PER CONTRATTO DI SOLIDARIETA'
(legge n.863/1984)

Il giorno 29/04/2014, presso la CNA Confederazione nazionale dell'Artigianato e piccola e media impresa di Torino

TRA

La Società FASSINO Fratelli con sede legale a BRUINO (TO) Via Volta n. 2, rappresentata dal legale rappresentante Lorenzo Fassino nato a TORINO 21/03/1961, assistito dalla CNA TORINO nella persona della dr.ssa Angela Maria Brunetto CNA TORINO

E

La RSU nelle persone dei Sig.ri IOZZA FABIO e LUCA MASELLI
FIOM-CGIL
FIM-CISL nella persona del Sig. DE SALVE
UILM-UIL

Premesso che

- in data 02/04/2012 la FASSINO Fratelli operante nel settore metalmeccanico e in particolare officina meccanica stampaggio lamiera, ha comunicato alle RSU la necessità di procedere ad una riduzione di n. 2 lavoratrici con qualifica impiegatizia su un organico di n. 22 addetti, determinata dal generale andamento negativo delle attività aziendali che si è manifestato in particolare a decorrere nell'ultimo triennio nell'intero settore di appartenenza, e che sta comportando una situazione di persistente ed insostenibile difficoltà e negative ripercussioni sul piano occupazionale;
- in data 08/05/2012 la FASSINO Fratelli aveva esposto i motivi che hanno indotto a dichiarare gli esuberanti di cui sopra, e le OO.SS. avevano invitato i rappresentanti aziendali "a considerare la possibilità di strumenti alternativi alla riduzione del personale ed in particolare di ricorrere al contratto di solidarietà difensivo disciplinato dalla legge n. 863/84 e dal decreto Ministro del Lavoro n. 46448 del 10.7.09, in vigore dal 3. 8.09, che consentirebbe alla FASSINO Fratelli di gestire l'attuale situazione di difficoltà esistente nel settore salvaguardando peraltro l'occupazione ed il mantenimento delle professionalità esistenti".
- la FASSINO Fratelli, tenuto conto di quanto sopra, aveva dichiarato disponibilità a procedere all'utilizzo del predetto contratto di solidarietà difensivo, coinvolgendo nella riduzione dell'orario di lavoro un numero confacente di dipendenti, al fine di rendere meno oneroso l'impatto del contratto di solidarietà stesso nei confronti dei lavoratori, nonché di garantire la funzionalità operativa della struttura aziendale;
- in data 30/04/2013 considerato il protrarsi di tale difficile situazione, le parti hanno ritenuto di dover richiedere una proroga di tali strumenti alternativi alla riduzione del personale, ed in particolare ricorrere all'istituto della proroga, così come disciplinato dalle norme vigenti. Purtroppo la difficile situazione di mercato continua a protrarsi e si rende necessario, per evitare il ricorso ai licenziamenti, la richiesta di una ulteriore proroga del contratto di solidarietà difensivo.

LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE

1. La premessa costituisce parte integrante del presente verbale d'accordo
2. La FASSINO Fratelli e le OO.SS. sottoscritte convengono sull'applicazione del contratto di solidarietà difensivo previsto e disciplinato dall'art 1 della legge n. 863/84 e del DM sopra citato per ulteriori 12 mesi, a decorrere dal 14/05/2014, che interesserà complessivamente n. 3 dipendenti del reparto amministrativo come da prospetto (allegato n. 1) che evidenzia le categorie, le qualifiche ed i livelli di appartenenza del personale interessato, restando precisato che non si prevede la

variazione dell'individuazione dei singoli lavoratori ai quali si applicherà la riduzione concordata dell'orario di lavoro, fermo restando il tetto massimo numerico dei lavoratori medesimi sopra riportato.

3. Il contratto di solidarietà risulterà articolato con riduzione oraria del 50% per n 3 lavoratrici.
4. La FASSINO Fratelli, ai sensi della normativa da applicare, mentre dichiara che richiederà la cigs per la riduzione dell'orario di lavoro attuata in applicazione del presente accordo di solidarietà, che sarà anticipata alle normali scadenze di pagamento della retribuzione ai lavoratori, dichiara altresì che in vigenza del presente accordo ed in presenza di temporanee esigenze di maggior lavoro derivanti da fattori di mercato, da necessità di ordine organizzativo ovvero da altro, potrà modificare, in aumento e nei limiti del normale orario di lavoro contrattuale, l'orario ridotto previsto dal presente accordo di solidarietà, dandone comunicazione, di norma con una settimana d'anticipo, alle RSU, alle OO.SS. territoriali ed agli organi istituzionali competenti.

5. La FASSINO Fratelli s'impegna durante l'intero periodo del presente contratto di solidarietà a non procedere a riduzioni di personale aventi medesima qualifica dei lavoratori di cui al presente Accordo.

6. Le parti come sopra rappresentate s'incontreranno entro il giorno 14/05/2014 per specificare ulteriormente le modalità di applicazione del contratto di solidarietà e successivamente, nell'ottica di una verifica costante sui risultati del contratto di solidarietà rispetto all'andamento produttivo ed alla situazione occupazionale, si riuniranno con cadenza semestrale

Letto, confermato e sottoscritto 29/4/2014

FIOM CGIL

FIM CISL

UILM UIL

RSU

10330
Gino C...

FASSINO Fratelli

CNA TORINO

...

Antonio Ferrara
S...

✓

ELENCO DIPENDENTI REPARTO AMMINISTRATIVO

NR.	MATR.	NOME E COGNOME	T/IND	QUALIFICA	SPECIALIZZ.
1	1	MORANO SIMONA	1	IMPIEGATO 7° LIVELLO	QUADRO
3	5	CARDILLO ROSANNA	1	IMPIEGATO 4° LIVELLO	IMP. CONTABILE
4	6	MONTEMITRO SIMONA	1	IMPIEGATO 4° LIVELLO	ADD. LAV. SEGRETER.

bruino 29/04/2014

Simona Morano
8/10/14
ALLEGATO 1